



## VERBALE DI ASSEMBLEA 29 NOVEMBRE 2022

Il giorno 29 Novembre 2022 alle ore 21.05 presso la sede si è riunita l'assemblea dei soci in forma straordinaria per deliberare sul seguente

### **ordine del giorno**

1. Integrazioni statutarie per recepire le modiche proposte dal RUNTS ai sensi del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore);
2. Conferimento poteri per gli adempimenti connessi.

Risultano presenti i signori:

- Ivo Mazzoleni, Presidente;
- Rina Calvi, Cattaneo Corrado, Di Mento Daniela, Dossi Angelo, Gambirasio Fulvio, Mazzoleni Roberto, Panarese Maura, Pedrinelli Graziano, Rossignoli Roberto, Signorelli Luca consigliere;
- n. 14 soci che risultano iscritti nel libro soci alla data odierna; Ivo Mazzoleni, Rina Calvi, Cattaneo Corrado, Di Mento Daniela, Dossi Angelo, Gambirasio Fulvio, Mazzoleni Roberto, Panarese Maura, Pedrinelli Graziano, Rossignoli Roberto, Signorelli Luca, Panarese Daniela Paola Panarese, Di Mento Francesca, Guida Borelli.

Presiede a norma dello Statuto Sociale il Presidente il quale constata e fa constatare che l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di n. 14 soci che rappresentano i due terzi del totale e, quindi, l'Assemblea chiama a svolgere le funzioni di Segretario Maura Panarese.

Il Presidente introduce quindi la trattazione congiunta, perché strettamente correlati, del primo e secondo argomento iscritto all'ordine del giorno per indicare di avere ricevuto in data 16 novembre comunicazione da parte dell'Ufficio RUNTS di integrazioni e modifiche dello statuto volte a recepire le più recenti disposizioni in tema di statuti di ETS (circ. Ministeriale 18244 del 30.11.2021). Dopo attenta lettura delle modiche ed integrazioni proposte, l'Assemblea all'unanimità dei presenti

### **delibera**

- 1) di modificare gli articoli 4-5-12- 14-15-16-22 così come proposto
- 2) di approvare il nuovo testo di statuto sociale composto da n. 26 articoli secondo il nuovo testo allegato
- 3) di autorizzare il presidente ad effettuare ogni eventuale integrazione variazione o integrazione dello statuto richiesta dal RUNTS ai fini del perfezionamento dell'iscrizione,
- 4) di autorizzare alla registrazione del presente statuto in esenzione di imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 3 e 5 del D.lgs 117/2017 avendo le modifiche apportate con



Ente del Terzo Settore

il medesimo atto il solo scopo di adeguare gli atti a modiche ed integrazioni introdotte dal D.lgs 117/2017 richieste dal RUNTS nella sua attività istruttoria di iscrizione dell'Ente presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La riunione si chiude alle ore 21.30 con la stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il presidente

Il segretario

AGENZIA delle ENTRATE  
Direzione Provinciale di Bergamo  
UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO I

E' copia conforme all'originale  
registrato presso questo Ufficio  
il 13 DIC. 2022

al n. 4488 Serie 3

~~Euro~~ ESENTE DLGS 2017

A. 117



**IL FUNZIONARIO**  
(Ignazio Tiano)

## STATUTO



### ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi del decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni l'Organizzazione di Volontariato

#### "LA PASSIONE DI YARA"

che si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci.

A decorrere dall'avvenuta istituzione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nella apposita sezione di questo, la denominazione dell'Associazione diventerà "LA PASSIONE DI YARA Organizzazione di Volontariato ETS" o in forma sintetica "LA PASSIONE DI YARAODV ETS" o "LA PASSIONE DI YARA ODV" .

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di Organizzazione di Volontariato, in sigla ODV, che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico unitamente agli estremi di iscrizione al RUNTS. Lo statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati all'organizzazione e all'attività dell'Associazione.

L'Associazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa.

### ART. 2 - SEDE

La sede è stabilita in Bergamo, Via Broseta 138

L'indirizzo, sempre nell'ambito del comune di Bergamo, potrà essere variato con deliberazione del Consiglio Direttivo senza che costituisca modifica del presente Statuto. Possono essere istituite sedi secondarie e amministrative.

### ART. 3 - SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e apartitica e quale espressione di partecipazione, solidarietà, in ossequio ai principi costituzionali, si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli Enti che concorrono in forma associata a: perseguire il bene comune; elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo l'inclusione ed il pieno sviluppo della persona; valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

### ART. 4 - OGGETTO

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 comma 1, lett. d), i), l), u), v) D.Lgs 117/2017, e precisamente:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle

*Jae*

*DM*

*DM G.B. F.D.M. A.B.R. AC NA PC*

attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

L'Associazione per realizzare le proprie finalità potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non omnicomprensivo, le seguenti attività:

- 1) studio, approfondimento, divulgazione e attività formative;
- 2) proporre, organizzare e realizzare progetti che diano alla vita una qualità il più possibile corrispondente ai bisogni della società contemporanea, elaborazione e promozione di progetti di solidarietà sociale, tra cui iniziative socio-educative, culturali e sportive;
- 3) progettazione in ambito culturale artistico e ricreativo finalizzate al sostegno dei giovani in condizioni di svantaggio e disagio economico-sociale, alla promozione e sviluppo delle passioni e attitudini sociali positive;
- 4) partecipazione e realizzazione di eventi, concorsi, mostre, rassegne, laboratori, manifestazioni e qualsiasi altra iniziativa si rendesse necessaria ovvero utile ovvero funzionale al raggiungimento degli scopi sopra elencati;
- 5) attività di formazione, professionale e non, anche in accordo con enti pubblici e privati e attività didattica, quali corsi di studio, corsi di aggiornamento, seminari, visite di studio, lezioni in classe nonché organizzazione delle stesse attività anche in accordo e in convenzione con enti pubblici e privati;

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di professionisti e collaboratori esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per specializzare e qualificare l'attività svolta, secondo le disposizioni dell'art. 33 del D.Lgs 117/2017.

Per le attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione potrà sviluppare tutte le sue attività in collaborazione con enti ed organismi pubblici o privati.

In via secondaria e strumentale l'Associazione può svolgere anche attività diverse da quelle previste dall'art. 5, che siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti previsti dall'art. 6, comma 1, CTS, secondo i criteri ed i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Tali attività verranno individuate di volta in volta dall'Organo Amministrativo che ne definisce le caratteristiche, finalità e relative modalità

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signatures: C. M., G.B., F.D.M., R.B., A.B., C., D.A., P.A., [unintelligible]*

di esecuzione.

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017

#### ART. 5 - SOCI

L'ordinamento statutario dell'Associazione si ispira all'affermazione dei criteri di democraticità e uniformità del rapporto associativo volti a garantire l'effettiva e reale partecipazione di tutti i soci. I soci si impegnano a partecipare alle attività con spirito di lealtà, correttezza, impegno e propositività.

I Soci versano una quota per anno solare il cui ammontare viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote non sono restituibili, trasferibili e rivalutabili, anche mortis causa.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci si dividono in:

**Soci Fondatori:** sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione della Associazione membri di diritto del Consiglio Direttivo, salva espressa rinuncia;

**Soci Onorari:** sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro particolari qualità e per ragioni di merito;

**Soci Ordinari:** ammessi a far parte dell'Associazione con decisione del Direttivo.

Sono soci dell'organizzazione i soggetti che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. La qualità di socio è a tempo indeterminato e viene meno solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato che siano membri dell'Associazione.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo di sette persone fisiche o almeno tre Odv. Qualora il numero degli Associati si riducesse al di sotto di quello minimo previsto, esso deve essere reintegrato entro un anno, pena la cancellazione dal RUNTS, salvo richiesta di iscrizione in altra sezione dello stesso.

Per essere ammessi nell'Associazione occorre presentare apposita domanda, sottoscritta in caso di minorenni dai genitori per presa visione e accettazione.

Con la domanda di ammissione il richiedente si impegna all'integrale rispetto del presente Statuto e allo scrupoloso adempimento degli obblighi posti a carico dei soci. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve entro sessanta giorni, comunicare la decisione, motivandola. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 60 giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile, richiesta da inviare a mezzo pec al Presidente.

Fell

W.M.

G.B.

F.D.M.

Z.B.

CR



CC.

DS





W.M.

Sono soci tutti coloro che sono in regola con il pagamento della quota associativa. Il mancato pagamento della quota associativa è causa di decadenza.

Tutti i soci, purché in regola con il pagamento della quota per l'anno incorso, hanno diritto di voto e di essere eletti quali membri del Consiglio Direttivo.

La comunicazione da parte del socio del proprio indirizzo di posta elettronica legittima l'associazione ad utilizzare la posta elettronica per ogni comunicazione e convocazione.

Tutti i soci, iscritti al libro soci da almeno tre mesi, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme statutarie secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamenti difformi che rechino pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il consiglio direttivo dovrà intervenire stabilendo le relative sanzioni.

E' escluso qualsiasi rimborso degli associati in caso di recesso.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al segretario oppure al presidente entro trenta giorni dalla richiesta presso la sede o presso altro luogo designato dal segretario e dal presidente.

#### ART. 6 – PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO

La qualità di socio, salvo quanto previsto negli articoli precedenti, si perde per decesso, recesso volontario, per esclusione o per espulsione. La perdita della qualità di socio comporta la decadenza di ogni carica associativa ricoperta.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio direttivo ed ha effetto dal momento del ricevimento della comunicazione.

Quando il Consiglio direttivo constata il venir meno delle condizioni di cui all'art. 5 ne delibera la esclusione. Tale delibera di esclusione dovrà essere adeguatamente motivata e comunicata all'associato. La esclusione non ha carattere di sanzione disciplinare e non implica nessuna valutazione negativa del comportamento del socio escluso. L'espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa convocazione dell'interessato, a carico del socio che sia gravemente inadempiente dei propri obblighi o che abbia altrimenti violato le norme del presente Statuto, o del regolamento interno, ovvero si sia reso colpevole di atti e comportamenti moralmente incompatibili con gli scopi dell'Associazione.

Contro tali decisioni, è ammesso ricorso da parte del socio, entro trenta giorni, in forma scritta. L'assemblea delibera sul ricorso.

I soci receduti, esclusi o espulsi perdono qualunque diritto nei confronti dell'Associazione, ma sono ugualmente tenuti al pagamento dell'intera quota associativa relativa all'anno in corso.

#### ART. 7 – VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

B  
L  
M.M.  
R  
P  
P  
D.M.  
G.B.  
F.D.M.  
C.C.  
V

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del CTS.

#### **ART. 8 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE – RISORSE ECONOMICHE**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative, dai beni, dai valori, dalle merci, dagli strumenti e dalle attrezzature conferite in proprietà dai soci all'Associazione, nonché da ogni altro bene o valore che sia stato acquistato dall'Associazione in conformità alla legge e al presente statuto;

- dai contributi, liberalità, donazioni, lasciti, contributiva di natura non corrispettiva, effettuati da Enti pubblici e privati, nonché da eventuali altri soggetti simpatizzanti a

favore dell'Associazione;

- da rendite patrimoniali,

- da proventi derivanti da raccolte di fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico (fundraising) o attraverso la cessione di beni o servizi di modico valore, anche con strumenti innovativi di sms charity, tramite social media, birthday fundraising, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle linee guida dettate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Consiglio Nazionale del Terzo Settore e regolamenti. Tali raccolte si intendono destinate al finanziamento delle attività di interesse generale.

- gli avanzi di gestione

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs.117/2017. Il patrimonio è amministrato dal Consiglio direttivo.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione ai sensi dell'art. 8 comma 2 del DLgs 117/2017, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### **ART. 9 – ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO**

Ai sensi dell'articolo 13 del Codice del Terzo settore, il bilancio di esercizio è annuale a decorrere dal primo di gennaio di ogni anno ed è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Ove necessario, ai sensi dell'articolo 14 del Codice del Terzo settore, l'Associazione approva altresì

annualmente il bilancio sociale quale strumento di misurazione dell'impatto sociale generato con le proprie attività di interesse generale, nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### ART. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere
- l'Organo di controllo e il Revisore, se obbligatori per legge o se ritenuti opportuni dall'Assemblea.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione degli organi di controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata a fini dello svolgimento della funzione.

#### ART. 11 – PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Possono intervenire all'Assemblea Generale dei Soci tutti i soci regolarmente iscritti da almeno 3 mesi nell'apposito registro tenuto dall'Associazione.

I Soci che non siano persone fisiche sono rappresentati in Assemblea da chi ne ha legale rappresentanza.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato conferendo delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare per delega fino ad un massimo di tre soci.

#### ART. 12 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività
- b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- c) nomina e revoca, quando previsto per legge o quando ritenuto opportuno, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

#### ART. 13 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea deve essere convocata a cura del Presidente, almeno una volta all'anno entro il

meze di aprile per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea inoltre è convocata ogni volta che il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, oppure ne faccia richiesta almeno un quarto dei soci.

L'assemblea viene convocata con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito almeno otto giorni prima della data della riunione, per lettera o per posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto all'indirizzo risultante dai libri sociali, o in ogni altro modo che ne garantisca la conoscenza al destinatario in tempo utile.

L'avviso deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione per la prima ed eventualmente la seconda convocazione, nonché gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

#### ART. 14 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Essa è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la maggioranza dei soci e le relative delibere saranno validamente adottate a maggioranza di voti dei presenti. Per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto occorre la presenza di almeno i  $\frac{3}{4}$  dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il voto è espresso con le modalità previste di volta in volta dal Presidente o dall'Assemblea stessa, sempre che il voto sia palese.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Dalle riunioni dell'assemblea viene redatto il verbale ad opera del Segretario dell'associazione, o di altra persona all'uopo designata dal Presidente, su apposito libro custodito presso la sede dell'Associazione a disposizione dei Soci, salvo nei casi in cui sia necessaria la redazione da parte di un Notaio.

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti i soci iscritti al libro soci da almeno 3 mesi ed in regola con il versamento della quota associativa. Per i minori di età il diritto di voto è esercitato ex legge dagli esercenti la potestà genitoriale.

L'intervento all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

#### ART. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di tredici membri purché in numero dispari scelti tra i soci dell'Associazione.

I membri eletti durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Qualora vengano a mancare, per dimissioni o altri motivi, uno o più membri, il posto resosi vacante verrà occupato dal primo dei non eletti.

Qualora tuttavia venga a mancare la maggioranza dei membri eletti, l'intero Consiglio Direttivo decade e i consiglieri rimanenti devono convocare senza ritardo l'assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo.

B  
Jull  
DM  
PA  
CC  
M  
DR  
DM  
GB  
FDM  
AR

Si applicano i principi di cui all'art. 2382 del codice civile.

È ammesso l'intervento in Consiglio mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Consigliere che partecipa e vota. La carica di consigliere è a titolo gratuito. Sono ammessi i soli rimborsi delle spese documentate, escludendo i rimborsi forfettari.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### ART. 16 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, salvo le espresse facoltà riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea:

- a) provvede all'attuazione degli scopi dell'Associazione, in conformità dello Statuto e alle direttive dell'Assemblea;
- b) amministra il patrimonio dell'Associazione, anche mediante l'emanazione di disposizioni regolamentari;
- c) amministra il patrimonio dell'Associazione e predispone i rendiconti annuali;
- d) delibera sulle domande di ammissione all'Associazione, nonché sull'esclusione, sull'espulsione e sulla sospensione dei soci;
- e) delibera sulla istituzione e sulla risoluzione di eventuali rapporti con altre associazioni od enti nei limiti compatibili con il presente statuto;
- f) stabilisce le quote associative annue;
- g) delibera in merito alla richiesta di acquisizione della personalità giuridica dell'Ente, in quanto non materia riservata per legge all'Assemblea dei soci.
- h) esercita tutti i poteri non espressamente attribuiti dallo Statuto ad altri organi.
- i) Il Consiglio direttivo designa tra i propri membri, nella prima riunione successiva all'elezione dei membri elettivi, il Presidente, il Vice presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Qualora esigenze di gestione lo richiedano il Consiglio può nominare Commissioni ad hoc per determinati atti o categorie di atti, con compiti esclusivamente consultivi e mai dispositivi. Le Commissioni opereranno secondo le direttive e istruzioni del Consiglio Direttivo.

#### ART. 17 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o quando gliene fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei Consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito almeno cinque giorni prima della data della riunione per lettera o per posta elettronica o con ogni altro strumento che garantisca la conoscenza della comunicazione al destinatario.

In caso di urgenza il predetto termine è ridotto a tre giorni e la comunicazione deve avvenire per telegramma o per posta elettronica.

*[Handwritten signatures and initials on the left margin: a large signature, 'Juel', 'AM.', a signature, 'CC', 'D.N.', a signature, 'R', a signature, 'B', 'G.M.', 'G.P.S.', 'P.D.H.', 'A']*

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

#### **ART. 18 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

Esso delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi membri, a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti e a questi spetta la legale rappresentanza nel limite dei poteri conferiti.

Dalle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale ad opera del segretario dell'Associazione, o di altra persona all'uopo designata dal Presidente, sull'apposito libro custodito presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci.

#### **ART. 19 – IL PRESIDENTE**

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo ed ha legale rappresentanza dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, sia per gli atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

In caso di sua prolungata assenza o impedimento, i poteri sono assunti dai consiglieri che ricoprono la carica di Vicepresidente.

#### **ART. 20 – IL SEGRETARIO**

Il Consiglio direttivo può nominare un Segretario dell'Associazione, scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo stesso.

Il Segretario opera secondo le direttive del Consiglio Direttivo e del Presidente.

#### **Art 21- IL TESORIERE**

Viene nominato dal Consiglio direttivo e si occupa della gestione della Cassa della Banca, della tenuta della contabilità sociale.

#### **ART. 22 LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE**

Oltre alla tenuta dei libri previsti dalla legge, l'Associazione tiene il libro verbali delle riunioni assembleari e del Consiglio direttivo, dell'Organo di revisione nonché il libro dei soci. L'Ente è obbligato alla tenuta delle scritture contabili previste dal Codice del Terzo settore, in funzione della tipologia e natura delle attività svolte, quanto previsto dalle norme stesse.

#### **ART. 23 – ORGANO DI CONTROLLO**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e secondo le indicazioni previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017, o se ritenuto opportuno dall'Assemblea.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/01, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

*[Handwritten signatures and initials on the left margin: B, Falli, DM, h, B, CC, D.P., M, R, ID, GOM, GP, F.DM, R]*



- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora all'Organo di controllo sia affidata anche la funzione di controllo legale dei conti, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### **ART. 24 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE**

Nei casi e secondo le indicazioni previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.


#### **ART. 25 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

In caso di scioglimento o estinzione per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo ad altri Enti del Terzo Settore o alla Fondazione Italia Sociale, comunque secondo le disposizioni dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2007.

ADM. CIB F.PM. RIB CR M CC. DA B  
PM. J. B

**ART.26 – RINVIO A NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, s'intendono richiamate le norme del Codice del Terzo settore e le norme del Codice civile, in attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore, per quanto non previsto dal primo e in quanto compatibili



ADM. G.B. F.D.M. R.D. @ W C.C. DA P.G.  
ADM. J. B.